



COMUNE DI NOLA
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 20. 04. 2021

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sospensione delle attività didattiche in presenza presso tutte le scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e paritarie) nonché dei servizi alla prima infanzia (nidi- micro nidi e ludoteche)

IL SINDACO

Preso atto:

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;
- che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

Visti:

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il DPCM 7 agosto 2020 che ha emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 33/2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il DPCM 13 ottobre 2020;
- il DPCM 18 ottobre 2020;
- il DPCM 3 novembre 2020;
- il DPCM 3 dicembre 2020;
- il DPCM 2 marzo 2021;

Considerato che con il Decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021 è stata disposta la riapertura delle scuole a partire dal 7 aprile, così come esplicitato nel comma 1 dell'articolo 2: "1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I

provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

Preso atto che con nota del Responsabile UOPC 1 dell'Asl Napoli 3SUD veniva comunicata (rif. Prot. ASL 478 del 20.04.2021) l'opportunità di disporre la sospensione delle attività scolastiche in presenza su tutto il territorio comunale fino al 30/04/2021 in considerazione del dato relativo ai contagi che depone per una situazione epidemiologica di alert rosso;

Ritenuto necessario attivare un intervento straordinario di prevenzione per la tutela degli alunni e del personale scolastico e dei servizi alla prima infanzia operante su tutto il territorio mediante la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, quale misura di protezione, a tutela dei beni primari che risultano esposti a grave rischio dall'evolversi della situazione come da ultimo rilevato, nell'ottica della migliore gestione dell'emergenza e fermo il rispetto delle competenze comunali;

Valutato che:

- l'evoluzione critica del numero dei contagi rilevati, nonché del numero di persone poste in sorveglianza attiva, sia nella Regione Campania, ma soprattutto nel territorio comunale, evidenziano l'esigenza di adottare ulteriori misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione del COVID-19 che la sospensione delle attività didattiche in presenza consente al personale docente e non docente, agli alunni e ai loro genitori, nonché ai familiari conviventi di effettuare su base volontaria, i tamponi antigenici così come previsto e favorito dalla richiamata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania, ne deriva anche dalle richiamate circostanze che legittimamente viene suscitato il potere extra ordinem del Sindaco, in relazione all'atipicità del fenomeno da contrastare che richiede corrispondenti atipiche misure di contenimento;
- appare necessario per il Sindaco, per quanto di sua competenza, assicurare il rispetto delle norme sopracitate;

Dato atto che:

- l'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
- le azioni da porre in campo – benché extra ordinem – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecantisi nella diffusione sul territorio comunale del COVID-19";

Ritenuto di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, sussistente l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni; l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento; la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;

Visto l'art. 50 del TUEL;

ORDINA



per i motivi di cui in premessa, ai fini della tutela della salute pubblica e del contenimento del contagio da COVID-19, la sospensione dal 21 al 30 aprile 2021 delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e paritarie) nonché dei servizi alla prima infanzia (nidi- micro nidi e ludoteche) Le attività didattiche riprenderanno in presenza a far data dal 3 maggio 2021, salvo ulteriori provvedimenti.

Si rimette al Dirigente Scolastico la facoltà di consentire in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione da parte dell'istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto ed in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni delle classi che sono in didattica a distanza

AVVERTE

che le violazioni delle presenti disposizioni comportano l'applicazione dell'art. 4 co. 1 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 35/2020.

MANDA

la presente Ordinanza, per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto dell'andamento epidemiologico del virus COVID-19 a:

- ai Dirigenti scolastici di Nola;
- al Dirigente Servizio pubblica Istruzione,
- al Dirigente del Settore LL.PP.,
- all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
- alla Prefettura di Napoli e tutti gli organi di Polizia presenti sul territorio;
- al Prefetto di Napoli;
- al Presidente della Giunta Regionale Campania;
- al Presidente della Città Metropolitana di Napoli;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL distretto Napoli SUD3;
- alla Polizia Municipale di Nola per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione.

COMUNICA

che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lì, 20 aprile 2021



IL SINDACO
Ing. Gaetano Minieri
Gaetano Minieri